REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **06** del Reg. **Data 11/03/2024**	**Oggetto: Approvazione dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 267/2000**

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **04/03/2024 prot. n. 2687,** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra.**
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **1** come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN	X	
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA		X	11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO	X	
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dragone, Ass. Vitanza e Ass. Vallone**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Filippo Ensabella**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Pagana C, Macaluso G.S., Alberghina A.**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: ***"Approvazione dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 267/2000".***

Il Presidente chiede chi vuole intervenire.

Prende la parola il Responsabile dell'Area Finanziaria, **Dott.ssa Moravia Delda**, la quale spiega di aver portato avanti la procedura del rendiconto di gestione 2021 e la dichiarazione del dissesto finanziario insieme al Commissario Dott. Cocco, con non poche difficoltà. Fa presente che dapprima si è proceduto al riaccertamento dei residui, attraverso le dichiarazioni dei Responsabili delle diverse Aree. Poi è stato chiesto al Responsabile dell'Area Amministrativa di fare una ricognizione del contenzioso al 31.12.2021. Sulla base di questi atti si è predisposto il rendiconto di gestione 2021 e successivamente la proposta di dichiarazione del dissesto finanziario; risultando impossibile procedere ai sensi dell'ex art. 243 e 183 del TUEL, si è proceduto ai sensi dell'art. 244 del TUEL, ossia con la dichiarazione di dissesto, corredata dal parere obbligatorio, favorevole, del Revisore dei Conti. Di conseguenza, dice, ha depositato una relazione finanziaria dove spiega tutte le cause che hanno portato al dissesto e a questo punto dà lettura integrale della relazione.

Prende la parola **il Sindaco e** delega l'Assessore al Bilancio per delle delucidazioni utili al Consiglio Comunale.

L'Assessore al Bilancio, **Dott. Giuseppe Marino,** conferma ciò che ha detto la dott.ssa Delda e dice che nascondere la testa sotto la sabbia non aiuta ad affrontare la vita. Non ci si può nascondere solo per il timore, in senso politico, di apparire incapaci o inadeguati. Afferma che è stata fatta una "fotografia" allo stato di salute dell'Ente, e bisogna affrontare con serietà e senso del dovere la situazione economica e finanziaria in essere; afferma che il dissesto non può essere imputato all'attuale amministrazione, anche perché trattasi di debiti al 31.12.2021.

Il contenzioso, continua l'Assessore, risale agli ultimi vent'anni ed è composto, per la maggior parte, da cause instaurate per mancati pagamenti ai fornitori, come energia elettrica, espropri, lavori pubblici, incarichi ad avvocati ecc. Fa presente che incaricare professionisti, senza un impegno di spesa, solo per posticipare l'esito delle cause, ha generato un contenzioso molto complicato da gestire. Dichiara che vi sono debiti per circa € 487.000 senza impegno di spesa, generando debiti su debiti, che hanno origine ventennale. Rappresenta che il Comune di Raddusa ha ricevuto pareri da diversi organi di revisione, tutti sfavorevoli, dal 2017 ad oggi, dai quali emerge già che il Comune doveva dichiarare il dissesto, come suggerivano i Revisori nei loro pareri. A questo punto dà lettura di parte di alcuni dei pareri pregressi e chiede che la relazione insieme ai pareri venga messa agli atti.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Macaluso S.**, il quale afferma di essere contrario al dissesto, perché rappresenta la sconfitta per l'Ente. Dichiarando il dissesto i creditori dovranno accontentarsi di una percentuale del 40-50-60% circa. Nel momento in cui non accetteranno la somma proposta, questi debiti, negli anni, cresceranno sempre di più.

La **Consigliera Macaluso N.** chiede all'Amministrazione e al Responsabile dell'Area Finanziaria come mai in questi due anni non si è mai provato a redigere un bilancio e si è andati avanti lo stesso. Chiede come sono stati pagati gli stipendi, come sono stati assicurati i

servizi, la refezione scolastica, sono state fatte le feste e sono state richieste consulenze. Chiede da dove sono stati presi i soldi, se il Comune non ne ha.

Interviene la **Consigliera Pagana C.,** affermando che voleva porre la stessa domanda della Consigliera Macaluso, in quanto la legge dice che si procede con il dissesto finanziario nel caso in cui l'Ente locale non sia più in gradi di svolgere le proprie funzioni ed erogare i servizi indispensabili. Quindi chiede la Sindaco, come ha fatto a pagare gli stipendi ogni mese, come sono stati assicurati i servizi, trasporto e refezione scolastica, come sono state fatte le feste e sono state richieste consulenze ed è stata fatta formazione per € 20.000,00 Afferma che l'Amministrazione Cosentino, in questi due anni, ha garantito i servizi essenziali. Dichiara di essere disposta, insieme al suo gruppo, a lavorare insieme per risolvere il problema del dissesto e risollevare le sorti del Comune di Raddusa. Non si può imporre un dissesto in questo modo, a discapito dei cittadini e delle ditte creditrici. Afferma di essere a favore del riequilibrio e di voler dare il proprio supporto in tal senso. A tal proposito è stato depositato un emendamento.

Il Sindaco cerca di rispondere alla Consigliera Pagana, ma il **Presidente** lo impedisce, citando l'art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Segue un'animata discussione tra il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

Alle ore 19,15 escono dall'aula i Consiglieri: Virzì, Ciurca, Alberghina, Rizzo e Piazza.

Presenti N. 6. Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora.

Alle ore 20,15 ripartono i lavori consiliari. Il Segretario rifà l'appello.

Risultano presenti in aula 12 Consiglieri, essendo entrata pure la Consigliera Incardona S.

Constatato il numero legale, il **Presidente** dichiara aperta la seduta.

Prende la parola la **Consigliera Pagana** e ribadisce di aver presentato un emendamento al fine di evitare il dissesto. Dà lettura dell'emendamento.

Il **Consigliere Virzì** chiede il parere del Segretario sull'emendamento presentato dalla Consigliera Pagana.

Il **Segretario Comunale** afferma quanto segue: "*A mio parere si tratta di una proposta alternativa e non di un emendamento. Il Consiglio Comunale è stato convocato su diffida del Commissario per la dichiarazione del dissesto. Alla proposta sono allegati una relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e il parere del Revisore, secondo cui non si possono adottare diverse procedure oltre quella del dissesto, per la condizione in cui si trova l'Ente*". Il Segretario dà lettura del punto 3 della parte dispositiva della nota del Commissario.

"*Inoltre*, continua il dott. Ensabella, *l'emendamento deve essere corredato del parere da parte del Responsabile dell'Area finanziaria e da parte del revisore dei Conti, poiché si tratta di una procedura di riequilibrio, fermo restando che va trasmessa alla Corte dei Conti, sezione Controllo, che approva il riequilibrio. Ciò posto, l'emendamento risulta irricevibile ed improcedibile.*

La **Consigliera Pagana** ribadisce che ha agito ai sensi dell'art. 30 del regolamento del Consiglio Comunale e che a suo avviso l'ente non si trova in una condizione di dissesto finanziario, avendo garantito i servizi essenziali. Inoltre vi è agli atti una relazione del Dott.

Tabone, esperto del Sindaco, il quale, in una proposta del 2023, ha parlato di riequilibrio finanziario.

Il **Consigliere Virzì**, dopo aver ascoltato il parere del Segretario, dichiara che i Consiglieri di minoranza abbandonano l'aula, in quanto non vogliono votare l'emendamento.

Sono presenti in aula n. 7 Consiglieri.

Prende la parola il **Vice Sindaco**, dott. Giuseppe Marino, afferma che i servizi essenziali sono stati garantiti con mille difficoltà e mille sacrifici e apportando delle variazioni che poi non sono state ratificate dal Consiglio. Pone l'accento sul fatto che, se fino ad oggi i servizi essenziali sono stati garantiti, domani, con la situazione presentata, non si sa. Fa presente che, a suo parere, è rischioso per i Consiglieri non votare il dissesto, perché trattasi di un argomento approfondito, d è stato accertato che la via del riequilibrio non è percorribile. L'amministrazione aveva provato a fare una forzatura, per intraprendere la procedura del riequilibrio, ma è stato spiegato loro che poteva essere interpretata come una forma di fraudolenza. Per cui si sono assunti la responsabilità di portare avanti la procedura di dissesto. Fa presente che la proposta di riequilibrio verrà sicuramente bocciata, con tutte le conseguenze del caso.

Viene messo ai voti l'emendamento proposto dalla Consigliera Pagana.

Prende la parola il **Presidente del Consiglio** ed esordisce, dicendo che "*L'emendamento al dissesto, (art.30 del regolamento CC), modificativo della proposta di delibera avente ad oggetto (approvazione di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi ecc), come inserita al punto 2 della convocazione del consiglio comunale, è opportuno è valido sotto il profilo amministrativo finanziario economico, istituzionale e politico. Infatti l'art 244 del TUEL così recita: (si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'Ente locale crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte ecc.),l'amministrazione comunale ad oggi ha assolto dignitosamente le sue funzioni ed i servizi, ha pagato regolarmente il personale, ha assicurato il servizio scolastico, la mensa, ha pagato creditori, avvocati, imprese, mutui, eccetera, ha assicurato lo svolgimento delle feste e grandi manifestazioni, la sagra del grano, ecc ecc, impegnando somme ed emettendo relativi mandati quindi non si può dire e affermare che ricorrano i presupposti degli art 244 e 246 del D.LGS 267/2000, per la procedura del dissesto.*
Il dissesto è un fallimento di una amministrazione che reca danni alla vita amministrativa di un comune. Altra cosa è la procedura di riequilibrio finanziario che è finalizzata a responsabilizzare gli organi degli enti territoriali previsti dal decreto legislativo 174 del 2012 introducendo l'art 43bis su questa procedura di riequilibrio di bilancio si è espressa la maggioranza assoluta del consiglio comunale, che è sovrano, approvando l'emendamento modificativo della proposta di dissesto finanziario.
Anche perché questa proposta di dissesto presenta diverse criticità che il sottoscritto vuole, anzi deve evidenziare per la carica che riveste e perché ha vissuto tutta la storia amministrativa e politica del comune di Raddusa (20 anni Sindaco e dal 22.11.1960 ininterrottamente eletto consigliere comunale con incarichi di presidente, vicesindaco ecc.) pertanto anche se non esperto di materie finanziarie la lunga esperienza amministrativa acquisita, mi permetta di evidenziare tre aspetti a me noti: 1) il contenzioso, 2) debiti fuori bilancio, 3) spese legali

1) *Contenzioso: quale criterio di valutazione è stato adottato per determinare la massa debitoria di euro 6.191.459,00 di accantonamento? È un elenco, non firmato di cause in itinere, atti di citazione, sentenze appellate e non definite senza una analitica istruttoria e non distinte per anni di provenienza. Trovasi in detto elenco:*
   A) *Ricorso della ditta Eredi Formaggio euro 357.701,00 già liquidata con FAL anno 2020 dalla precedente amministrazione.*
   Con la suddetta il comune ha promosso un contenzioso per il recupero di 52.000,00 euro liquidate in più (avv. Brughiera e avv. Sileci.
   B) *Banca Sistema 842.932,00 accantonamento.*
   C) *Banca Factoring 138.328,00 accantonamento*
   Entrambe le banche menzionate procedono contro il comune per le stesse fatture
2) *Debiti fuori bilancio:*
   I debiti fuori bilancio non possono essere inseriti nell'ammontare del contenzioso se prima non riconosciuti e approvati dal consiglio comunale. Devono essere , tra l'altro, accompagnati da una attenta e analitica istruttoria e da una reazione per ogni singolo debito dal funzionario addetto. Ciò non è stato mai fatto.
3) *Spese legali:*
   Anche questo è un prospetto non firmato, per euro 575.364,00 , somma presentata dai vari avvocati, tramite preventivi, note spese, avvisi di pagamento, privi di documenti fiscali validi, non distinti per anno di provenienza e senza una istruttoria dell'attività svolta dagli avvocati e relazione del funzionario, vedi fascicoli:
   1) *Avv. Carriola euro 45.388,00 non si identifica per quali cause richiede tale somma.*
   2) *Avv. Licari euro 222.685,00 mai visto in 20 anni di Sindaco e per quali incarichi richiede tali somme.*

Sono pochi esempi che ho voluto menzionare per rappresentare la poca attendibilità e credibilità contenute nella proposta di dissesto conseguente all'approvazione del discutibile conto consuntivo 2021 approvato non dal consiglio. Sorge il ragionevole dubbio e convincimento che un approfondito riesame sia opportuno.
Si nota una certa discrasia, scoordinamento, incongruenza nell'elaborazione della proposta di dissesto relativamente ai continui riaccertamenti dei residui attivi e passivi tre nell'anno 2021 sempre in costante incremento con reiterate revoche e rettifiche (vedi nota allegata e consegnata per far parte integrante al verbale della presente seduta del consiglio ed inviata a suo tempo tramite PEC ai diversi organi di controllo perché potessero intervenire ognuno per quanto di propria competenza, anche tramite interventi ispettivi per fare chiarezza e far rispettare quanto dal sottoscritto segnalato e denunciato anche a nome dei consiglieri della lista Forza Raddusa maggioranza assoluta del consiglio comunale.) Pertanto sorge il fondato dubbio che all'interno dello stato dei residui passivi non siano stati depennati gran parte dei debiti inseriti nel contenzioso pagati con diverse transazioni e atti giurisdizionali, vedi eredi Macaluso, ditta Sudano, ecc.
Per quanto sopra detto ed evidenziato la proposta di riequilibrio finanziario presentata dalla consigliera Pagana e approvata dalla maggioranza del consiglio sovrano in materia, trova fondamento e supporto dalla relazione prot. 15748/2022 del 14/12/2022 a firma del dott. Tabone esperto dell'attuale Sindaco, nella quale propone "il ripianamento del disavanzo ai sensi dell'art 188 del TUEL che può avvenire entro l'attuale consiliatura (e cioè entro l'esercizio finanziario 2026 e quindi di fatto, in quattro annualità) , il che comporta di fatto la previsione nei bilanci 2023/26 di una quota di disavanzo di amministrazione annuale complessiva di euro 872.726,06 la quale risulta essere così composta:
   A) *Quota di disavanzo annuale da prevedere dal 2023 fino al 2026 per il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario e da FAL 360.887,64*

B) *Quota di disavanzo annuale da prevedere dal 2023 al 2026 per il ripiano art 168 TUEL per euro 511.838,42."*

Tale ipotesi di riequilibrio finanziario veniva ripresa anche dall'allora ragioniera Sofia Giangrasso con nota prot.2201/2023 del 20/02/2023 inviata al Commissario dott. Petralia ed al Presidente del Consiglio.
Le suddette soluzioni sono state disattese e gli stessi sono stati sollevati dagli incarichi così come è stato sollevato dall'incarico il precedente ragioniere che aveva retto l'ufficio di ragioniera per cinque anni.
È evidente che l'intento dell'attuale amministrazione è stato sempre quello, fin dal loro insediamento di raggiungere il tanto agognato dissesto, rinunciando anche così allo sblocco dei trasferimenti del ministero dell'interno arrecando un danno erariale alle casse dell'ente e ai cittadini".
Il Presidente chiede al Segretario Comunale di inviare tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per eventuali responsabilità e illiceità, reati che possono essere riscontrati in detti atti che hanno portato alla proposta relativa alla procedura di dissesto.

Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento presentata dalla Consigliera Pagana.

Presenti N. 7

Votanti N. 6

Astenuto N. 1 (Rapisarda D., la quale deposita la sua dichiarazione di astensione per essere allegata al presente verbale)

Voti favorevoli n. 6

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

D E L I B E R A

Di approvare l'emendamento proposto dalla Consigliera Pagana Carmela, allegato al presente verbale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta, la quale viene approvata come di seguito:

Presenti N. 7

Votanti N. 6

Astenuto N. 1 (Rapisarda D., la quale deposita la sua dichiarazione di astensione per essere allegata al presente verbale)

Voti favorevoli n. 6

Il Consiglio delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 co. 2 della L.R. 44/91.

A questo punto il **Segretario Comunale** fa presente ai Consiglieri che, essendo stata votata una proposta alternativa, il Consiglio Comunale non si può più pronunciare sulla dichiarazione del dissesto.

La seduta viene sciolta alle ore 20,35.

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

N. 33 del Registro Data 07/12/2023	OGGETTO: APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 –

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Doc. Principale - Copia Documento

Su proposta del Responsabile dell'Area finanziaria

Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì, 07/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, 07/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 07/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 –

IL Responsabile dell'Area Fnanziaria

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06/12/2023: **PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS 267/2000 – REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 21/09/2023. ADOZIONE NUOVA DELIBERAZIONE.**

Viste le disposizioni di cui agli artt. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000 in particolare:

Art. 244. Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Art. 246. Deliberazione di dissesto

1. **La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.**

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al d.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata,

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Doc. Principale - Copia Documento

esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Doc. Principale - Copia Documento

applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2023 di approvazione del rendiconto 2020 e relativi allegati compreso il parere negativo del revisore unico;

Vista la deliberazione del commissario ad Acta n. 1 del 17/03/2023, con i poteri sostitutivi, di approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2020 e relativi allegati;

Preso atto che per le motivazioni riportate nelle stesse è stato necessario procedere a nuove deliberazioni di G.C. di 1) Riaccertamento ordinario dei Residui, nuove deliberazioni; 2) Ricognizione dello stato del contenzioso e quantificazione dei debiti fuori bilancio; 3) Riapprovazione dello schema di Rendiconto 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20/11/2023 i Approvazione schema del rendiconto della gestione 2021 articolo 227 del D. Lgs. n. 267/2000. Revoca deliberazione di G.C. n.

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Doc. Principale - Copia Documento

63 del 21/09/2023 - Nuova approvazione - che conferma e accerta la situazione di squilibrio strutturale dei conti del Comune di Raddusa per la contestuale presenza di disavanzo di amministrazione al 31/12/2021, di rilevanti debiti fuori bilancio da riconoscere e contenzioso in itinere, Giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 09/11/2023 per importi tali non ripianabili ex art. 188 del D.lgs 267/2000 o mediante altra procedura di risanamento ex art. 243 bis del D.lgs 267/2000; che tali dati non permettono di assolvere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e la possibilità di predisporre in equilibrio il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista l'allegata la relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria redatta ai sensi del comma 1 dell'art. 246 del D.lgs 267/2000 che attesta lo squilibrio strutturale dei conti del Comune di Raddusa per la contestuale presenza di ulteriore disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 rispetto alle previsioni di recupero dello stesso già deliberati a chiusura dell'esercizio 2019 ulteriormente peggiorati negli esercizi 2020 rilevando, quindi, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 244 del D.lgs 267/ 2000;

Richiamate le Linee Guida della Corte dei Conti deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR *"È stato, altresì, precisato che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL."*.

Visto il parere tecnico e contabile;

Vista la Relazione obbligatoria del Revisore Unico dei Conti, resa ai sensi dell'art. 246 del D.lgs n. 267/2000;

Visti

- il D. Lgs 118/2011
- il D.Lgs 267/2000
- LORELL per la Regione Sicilia;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA SI PROPONE ALL'ORGANO DELIBERANTE

1. **DI APPROVARE** la Dichiarazione di Dissesto Finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del d.lgs 267/2000 –
2. **DI APPROVARE** l'allegata Relazione sulla situazione Finanziaria del Comune di Raddusa predisposta e redatta dal Responsabile dell'Area Finaziario in in data 06/12/2023;
3. **DI TRASMETTERE,** il presente atto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività, alla Procura della Corte dei Conti, unitamente alla Relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e alla Relazione obbligatoria del Revisore Unico dei Conti;
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Al Signor Sindaco

Al Signor Assessore al Bilancio

Al Revisore Unico

E p.c.

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

OGGETTO: Relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Raddusa da allegare alla proposta di deliberazione di G.M. avente ad oggetto: "Avvio della procedura di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt.244 e seguenti del TUEL

Lo scrivente, nella qualità di Responsabile Finanziario dell'Ente in relazione alla proposta dideliberazione in oggetto,

PRESENTA

La seguente relazione finanziaria del Comune di Raddusa da allegare alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di avvio della procedura di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss del TUEL., in sostituzione della precedente del 21/09/2023 per aggiornamento dei dati finanziari a seguito della deliberazione di G.M. n. 71 del 09/11/2023 di Ricognizione del Contenzioso in itinere e quantificazione dei debiti fuori bilancio.

Raddusa , 06/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

RELAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI RADDUSA

SOMMARIO

PREMESSA

RENDICONTI ESERCIZI FINANZIARIO 2020/2021

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PARAMETRI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CONTENZIOSO

CONCLUSIONI

Allegato 1 - Copia Documento

PREMESSA

La scrivente, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Raddusa, giusta Determinazione Sindacale n. 14 del 07/04/2023, al momento dell'insediamento nell'attuale ruolo presso l'Ente, visti gli atti d'ufficio, relaziona quanto segue:

Il Commissario ad Acta assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2023 ha approvato il **Rendiconto di Gestione per l'anno 2020, riportante un disavanzo complessivo lettera E) di euro - € 7.223.036,03 peggiorativo rispetto al 2019, per € 1.961.233,48.**

L'immediata attività di verifica (richiesta dal Consiglio Comunale), ha indotto l'ufficio ad accelerare la chiusura dei dati dell'anno 2021, attestando, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20/11/2023 che ha approvato il **Rendiconto di Gestione per l'anno 2021, un importo di disavanzo di - € 9.326.671,09.**

La chiusura del Rendiconto per l'anno 2021 e l'evolversi negativamente della situazione debitoria inducono alla procedura di risanamento ex art. 244 e seguenti del Tuel in particolare l'art. 246 comma 1 recita:

"La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto".

La proposta di approvazione del Rendiconto di Gestione per l'anno 2021 conferma quanto asserito nella presente.

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 75 del 20/11/2023, trasmessa con pec del 21/11/2023 al Revisore Unico per la resa del parere obbligatorio ai sensi dell'art. 246 del D.lgs n. 267/2000 e per la successiva e definita approvazione del Consiglio Comunale.

Il risultati di amministrazione degli esercizi finanziari 2020/2021 del Comune di Raddusa sono riportatinelle seguenti tabelle che mostrano, in estrema sintesi, l'esito finanziario aggiornato e chiuso al 31/12/2021.

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Allegato 1 - Copia Documento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				650 727.
Riscossioni	(+)	2.490.125,57	7.024.439,57	9.514.565.
Pagamenti	(-)	1.931.437,40	4.897.750,97	6.829.188.
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.336.104.
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0.
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.336.104.
Residui attivi	(+)	3.597.305,77	4.682.158,91	8.279.464.
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0.
Residui passivi	(-)	1.923.406,05	1.901.701,01	3.825.107.
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			64.774.
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			3.456.696.
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2)	(=)			4.268.989.
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)				3.469.576.
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5)				0.
Fondo anticipazioni liquidità				3.547.250.
Fondo perdite società partecipate				197.489.
Fondo contenzioso				4.051.793.
Altri accantonamenti				7.502.
			Totale parte accantonata (B)	11.273.611.
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				22.881.
Vincoli derivanti da trasferimenti				70.412.
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0.
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0.
Altri vincoli				0.
			Totale parte vincolata (C)	93.294.
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	125.119.
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-7.223.036.
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)				

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'1° gennaio				3.336.104,33
Riscossioni	(+)	940.976,62	2.759.909,01	3.699.885,63
Pagamenti	(-)	1.659.457,81	3.553.512,12	5.212.969,93
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.823.020,03
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.823.020,03
Residui attivi	(+)	7.338.488,06	5.271.827,76	12.610.315,82
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
Residui passivi	(-)	2.165.649,25	6.605.960,90	8.771.610,15
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	(=)			5.661.725,70
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				3.759.098,40
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				3.456.033,75
Fondo perdite società partecipate				197.459,32
Fondo contenzioso				6.191.459,66
Altri accantonamenti				32.324,10
			Totale parte accantonata (B)	13.636.465,23
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				185.791,63
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.166.139,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	1.351.931,56
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-9.326.671,09

Protocollo Arrivo N. 20060/2024 del 16-02-2024
Allegato 1 - Copia Documento

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione (+/-)	2.752.012,61	4.268.989,93	4.630.920,13
Di cui:			
Parte accantonata	7.886.568,72	11.273.611,90	13.636.465,23
Parte vincolata	22.500,00	93.294,29	1.351.931,56
Parte destintata a investimenti	104.696,44	125..119,76	0
Parte disponibile (+/-)	- 5.261.802,55	-7.223.036,03	-9.326.671,09

Si rileva e accerta che il risultato di amministrazione, a Rendiconto 2021, presenta un disavanzo di amministrazione complessivo di -€ 9.326.671,09, non recuperabile nel rispetto dell'art. 188 del D.lgs 267/2000 e/o con procedura ex art. 243 bis. Il peggioramento è dato essenzialmente dai valori degli accantonamenti che assumono rilevanza in particolare per il Fondo Contenzioso e FCDE non sostenibili per i volumi e le dimensioni dell'ente, **rilevando che a partire dal 2018 riportano il parere negativo e/o con riserva dell'Organo di Revisione.**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quota accantonata

Capitolo di spesa	Risorse accantonate al 1/1/2021 (5) (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (1) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (2) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità					
(215203.0) FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.703.400,36	0,00	0,00	-91.156,36	2.612.244
(403000.0) FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. N. 24/2020	843.849,75	0,00	0,00	0,00	843.849
Totale Fondo anticipazioni liquidità	3.547.250,13	0,00	0,00	-91.156,36	3.456.093
Fondo perdite società partecipate					
Contenzioso Ka'at Ambiente Spa in liquid	197.469,32	0,00	0,00	0,00	197.469
Totale Fondo perdite società partecipate	197.469,32	0,00	0,00	0,00	197.469
Fondo contenzioso					
(215202.0) FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI E SOCCOMBENZE	4.051.793,09	0,00	55.900,00	2.083.766,57	6.191.459
Totale Fondo contenzioso	4.051.793,09	0,00	55.900,00	2.083.766,57	6.191.459
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)					
(215200.0) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.469.576,77	0,00	665.260,00	-375.768,37	3.759.068
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.469.576,77	0,00	665.260,00	-375.768,37	3.759.068
Fondo di garanzia debiti commerciali					
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Altri accantonamenti (4)					
(215201.0) FONDO ACCANTONAMENTO IND. FINE MANDATO SINDACO	7.502,60	0,00	2.119,00	0,00	9.621
(215204.0) FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	22.702,50	0,00	22.702
Totale Altri accantonamenti	7.502,60	0,00	24.821,50	0,00	32.324
TOTALE	11.273.611,91	0,00	746.011,50	1.616.841,83	13.636.465

PARAMETRI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Come certificato nel Rendiconto della Gestione 2021 il Comune di Raddusa si trova in condizione strutturalmente deficitaria non avendo rispettato almeno cinque degli otto parametri di cui all'art.242 del TUEL, sempre con riferimento all'esercizio finanziario 2021.
L'Ente è in deficit strutturale ex art. 242, commi 1 , TUEL, che così recita:- *Gli enti deficitari: comma 1- sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento).*

Le condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art. 242 TUEL erano già presenti nell'esercizio finanziario anno 2020.

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024 - Copia Documento Allegato

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
		SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	SI	
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60%	SI	
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		SI	

CONTENZIOSO AL 31/12/2021 – FCDE

Le cause dello squilibrio economico e finanziario del Comune di RADDUSA hanno radici lontane e sono state già accertate con l'avvio di una fase RICOGNITIVA della situazione debitoria dell'Ente, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27/10/2022 per un importo complessivo accantonato in sede di rendiconto 2020 di € **4.051.793,09** , il dato risulta aggiornato al Rendiconto della Gestione anno 2021, a seguito della deliberazione n. 71 del 09/11/2023 di ricognizione dello stato del Contenzioso che attesta la necessità di accantonare € **6.191.459,66** compresi debiti fuori bilancio per € 1.257.135,24, con variazione dell'importo rispetto al precedente accantonamento. L'analisi temporale dei debiti da contenzioso (alcuni circa 20 anni) attestano inequivocabilmente lo squilibrio gestionale degli ultimi esercizi. Il dato è ulteriormente aggravato per la risibile riscossione delle entrate proprie causata oltre che dalla crisi di molte realtà meridionale del Paese anche dall'assenza di una concreta attività di recupero che hanno fatto lievitare l'accantonamento al FCDE per l'anno 2021 a € 3.759.098,40.

CONCLUSIONI

Per quanto di propria competenza lo scrivente responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, attesta che il Comune di Raddusa non è nelle condizioni di poter presentare un bilancio di previsione triennale 2022/2024 in quanto al 31/12/2021 si registra un **disavanzo complessivo di amministrazione di -€ 9.326.671,09 non recuperabile con le procedure ordinarie.**

Alla luce di quanto sopra non resta altro che proporre all'Ente l'avvio della procedura di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt.244 e seguenti del TUEL.

In atto il Comune di Raddusa non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili poiché le entrate effettive e le risorse proprie dell'Ente (titolo 1 e 3) non sono in grado di sostenere l'esigibilità della spesa con le modalità di cui all'art. 193 e 194 (per le fattispecie previste) e il recupero del disavanzo in base a quanto programmato e deliberato al momento dell'approvazione del Rendiconto 2019 e 2020.

Si propone, quindi, con estrema urgenza:

- l'approvazione, da parte della Giunta Comunale della proposta di avvio della procedura di dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Raddusa;
- la trasmissione della proposta di Deliberazione di Stato di Dissesto Finanziario, previo parere obbligatorio del Revisore Unico dei Conti, Consiglio Comunale dell'Ente, per l'approvazione definitiva.

Tanto per competenza e dovere d'Ufficio.

Raddusa 06/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Protocollo Arrivo N. 7060/2024 del 16-07-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Cittadino Calogero
Firmato il 16/02/2024 11:03
Seriale Certificato: 2445116
Valido dal 15/05/2023 al 15/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 02 del 16.02.2024

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Allegato alla - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ricevuto a mezzo email la proposta di deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi e per gli effet degli art. 244 e 246 D.LGS 267/2000

Ricevuta la Relazione del Responsabile sulla situazione finanziaria del Comune di Raddusa

Avendo acquisito la documentazione necessaria, procede allapredisposizione della relazione di propri competenza ai sensi dell'art.246, comma l, del D. Lgs. 267/2000.

Le cause che hanno portato l'Ente all'attuale situazione di dissesto provengono da diversi esercizi precedenti . L'organo di Revisione dei vari anni precedenti hanno attestano criticità finanziarie ed anch giudizi negativi,

Il Rendiconto 2021 presenta un disavanzo di - € 9.326.671,09
Il Rendiconto 2020 presenta un disavanzo di - € 7.223.036,03

Il Commissario ad Acta Dott. Giovanni Coco il 13. 02 .2024 ha approvato in sostituzione del Consiglio Comunale il Rendiconto 2021 con delibera n. 01.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.336.104,33
Riscossioni	(+)	940.976,62	2.759.909,01	3.699.885,63
Pagamenti	(-)	1.659.457,61	3.553.512,12	5.212.969,93
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.823.020,03
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.823.020,03
Residui attivi	(+)	7.338.488,06	5.271.827,76	12.610.315,82
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
Residui passivi	(-)	2.165.649,25	6.605.960,90	8.771.610,15
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	(=)			5.661.725,70
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				3.759.098,40
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				3.456.093,75
Fondo perdite società partecipate				197.489,32
Fondo contenzioso				6.191.459,66
Altri accantonamenti				32.324,10
			Totale parte accantonata (B)	13.636.465,23
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				185.791,63
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.166.139,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	1.351.931,56
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-9.326.671,09

Protocollo Arrivo N. 2080/2024 del 16-02-2024
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Si rileva e accerta che il risultato di amministrazione 2021 presenta un disavanzo di amministrazione complessivo di € 9.326.671,09, non recuperabile nel rispetto dell'art. 188 del D.lgs 267/2000 e/o con procedura ex art. 243 bis. Il peggioramento è dato essenzialmente dai valori degli accantonamenti che assumono rilevanza in particolare per il Fondo Contenzioso e FCDE non sostenibili per i volumi e le dimensioni dell'ente, ***rilevando che a partire dal 2018 riportano il parere negativo e/o con riserva dell'Organo di revisione***

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quota accantonate

Capitolo di spesa	Risorse accantonate al 1/1/2021 (5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (1)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità					
(215203.0) FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.703.400,38	0,00	0,00	-91.156,38	2.612.244,
(403000.0) FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. N. 34/2020	843.849,75	0,00	0,00	0,00	843.849,
Totale Fondo anticipazioni liquidità	3.547.250,13	0,00	0,00	-91.156,38	3.456.093,
Fondo perdite società partecipate					
Contenzioso Kalat Ambiente Spa in liquid	197.489,32	0,00	0,00	0,00	197.489,
Totale Fondo perdite società partecipate	197.489,32	0,00	0,00	0,00	197.489,
Fondo contenzioso					
(215202.0) FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI E SOCCOMBENZE	4.051.793,09	0,00	55.900,00	2.083.766,57	6.191.459,
Totale Fondo contenzioso	4.051.793,09	0,00	55.900,00	2.083.766,57	6.191.459,
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)					
(215200.0) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.469.576,77	0,00	665.290,00	-375.768,37	3.759.098,
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.469.576,77	0,00	665.290,00	-375.768,37	3.759.098,
Fondo di garanzia debiti commerciali					
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Altri accantonamenti (4)					
(215201.0) FONDO ACCANTONAMENTO IND. FINE MANDATO SINDACO	7.502,60	0,00	2.119,00	0,00	9.621,
(215204.0) FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	22.702,50	0,00	22.702,
Totale Altri accantonamenti	7.502,60	0,00	24.821,50	0,00	32.324,
TOTALE	11.273.611,91	0,00	746.011,50	1.616.841,82	13.636.465,

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 16-02-2024
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Allegato a) Risultato di amministrazione

		GESTIONE RESIDUO	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				650.727,56
Riscossioni	(+)	2.490.125,57	7.024.439,57	9.514.565,14
Pagamenti	(-)	1.931.437,40	4.897.750,97	6.829.188,37
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.336.104,33
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.336.104,33
Residui attivi	(+)	3.597.305,77	4.682.158,91	8.279.464,68
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
Residui passivi	(-)	1.923.406,05	1.901.701,01	3.825.107,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			64.774,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			3.456.698,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2)	(=)			**4.268.989,93**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)				3.469.576,77
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				3.547.250,13
Fondo perdite società partecipate				197.489,32
Fondo contenzioso				4.051.793,09
Altri accantonamenti				7.502,60
Totale parte accantonata (B)				11.273.611,91
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				22.881,36
Vincoli derivanti da trasferimenti				70.412,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				93.294,29
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				125.119,76
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-7.223.036,03

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2019	*2020*	*2021*
Risultato di amministrazione (+/-)	*2.752.012,61*	*4.268.989,93*	*4.630.920,1*
Di cui:			
Parte accantonata	*7.886.568,72*	*11.273.611,90*	*13.636.465,2*
Parte vincolata	*22.500,00*	*93.294,29*	*1.351.931,5*
Parte destintata a investimenti	*104.696,44*	*125..119,76*	
Parte disponibile (+/-)	*- 5.261.802,55*	*-7.223.036,03*	*-9.326.671,0*

Del Documento Firmato Digitalmente

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
		SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	SI	
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60%	SI	
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		SI	

*La fase e le cause dello squilibrio economico e finanziario del Comune di RADDUSA hanno radici lontane sono state già accertate con l'avvio di una fase RICOGNITIVA della situazione debitoria dell'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27/10/2022 per un importo complessivo accantonato in sede di rendiconto 2020 di € 4.051.793,09 , il dato aggiornato al Rendiconto 2021 **71 del 09/11/2023** di ricognizione dello stato del Contenzioso che attesta la necessità di accantonare € 6.191.459,66 compresi € 1.257.135,24 con variazione dell'importo rispetto al precedente accantonamento. L'analisi temporale dei debiti da contenzioso (alcuni circa 20 anni) attestano inequivocabilmente lo squilibrio gestionale degli ultimi esercizi. Il dato ulteriormente aggravato per la risibile riscossione delle entrate proprie causata oltre che dalla crisi di molte realtà meridionale del Paese anche dall'assenza di una concreta attività di recupero che hanno fatto lievitare l'accantonamento al FCDE per l'anno 2021 a € 3.759.098,40.*

Si evidenzia in questa relazione che l'Ente non ha presentato negli ultimi anni la Dichiarazione IVA

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Per tutto quanto precede il Collegio dei Revisori esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta del Servizio finanziario alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 07.12.2023 avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e 246 del D. Lgs. 267/2000".

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Cittadino Calogero

Protocollo Arrivo N. 2060/2024 del 15-02-2024
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Protocollo Arrivo N. 2080/2024 del 16-02-2024
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040 ☎ 095/662060 C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952 FAX 095/662982

ASSESSORE AL BILANCIO

Dichiarazione alla deliberazione di dissesto
Consiglio Comunale del 11/03/2024

Nascondere la testa sotto la sabbia non aiuta ad affrontare la vita e a diventare grandi, quando si tratta di affrontare i problemi, il nostro peggior nemico non è tanto l'imprevisto o l'insolito bensì la nostra straordinaria paura di essere giudicati dagli altri, come in questo caso, soprattutto per cose per cui non abbiamo colpe nel timore, politicamente parlando, di apparire inadeguati o incapaci.

La vita è fatta di sfide, si vince e si perde, ma non sempre le partite possono essere giocate allo stesso modo, questa partita, richiede serietà e responsabilità.

Occultare i dati, i numeri, i debiti, oltre a reato significa creare un danno all'Ente, a Raddusa!

Affrontare con serietà e senso del dovere la situazione economica e finanziaria dell'Ente è una missione importante per la quale mi sono reso disponibile alla politica di questa piccola comunità.

Mi duole, ricordare ai presenti, che spesso, ovviamente in privato, anche da parte di alcuni di voi consiglieri di opposizione, in quanto presenti nella compagine amministrativa almeno da 10 anni, mi avete confidato che il comune di Raddusa è in dissesto da almeno 15 anni, come si evince fra l'altro dai numerosi pareri sfavorevoli rilasciati all'ente da parte dell'organo di revisione negli anni precedenti al 2021, relativamente ai bilanci di previsione e degli schemi di bilanci presentati nel corso degli anni.

Addossare il dissesto all'amministrazione attuale, oltre che fuorviante, è ovviamente FALSO, in quanto il dissesto è una condizione finanziaria attestata al 31/12/2021.

Vero è che l'abbiamo portato noi in Consiglio Comunale, come è vero che i debiti di bilancio, debiti fuori bilancio ed il contenzioso sono relativi agli ultimi 20 anni.

Abbiamo riscontrato, con molto rammarico, che le cause del contenzioso sono state portate avanti solo per prendere tempo e nascondere la polvere sotto il tappeto, in quanto il contenzioso è composto per la maggior parte di cause instaurate presso i tribunali, per mancati pagamenti ai fornitori, come l'energia elettrica, espropri, lavori pubblici, incarichi di avvocati oltre ai debiti fuori bilancio di varia natura.

Incaricare professionisti, senza relativo impegno di spesa, per posticipare l'esito di un eventuale condanna per l'ente, certa fra l'altro (dato che il motivo è il mancato pagamento delle prestazioni), ha creato un contenzioso molto confuso e complicato da gestire per il lasso di tempo trascorso dall'instaurazione del contenzioso ad oggi.

E' stato usuale creare debiti (mancato impegno di spesa per avvocati € 487.138,37) per non pagare altri debiti. Il risultato è stato ovviamente perdere la causa, pagare il debito verso il fornitore, pagare le spese legali e far sorgere altri debiti per pagare gli avvocati che ci hanno difeso per cause perse, se non paghi i fornitori non puoi vincere le cause, di questo è composto per lo più il nostro contenzioso, il famoso detto: "*il cane che si morde la coda*".

Sarebbe stato più responsabile affrontare il problema che posticiparlo nel corso degli anni, facendo lievitare le cause in modo sproporzionato.

Per quanto sopra menzionato, in questo anno e mezzo, abbiamo cercato di ricostruire lo stato del contenzioso, ove sono emerse, debiti fuori bilancio per € 1.257.135,24, nello specifico:

- debiti fuori bilancio per espropri € 267.507,07 oltre ai € 379.711,84 già inserite nel fondo contenzioso (totale debiti per espropri € 647.218,91);
- debiti fuori bilancio per spese legali maturate senza impegno per € 487.138,37;
- debiti fuori bilancio per spese di energia elettrica e gas € 476.696,60;
- debiti fuori bilancio per spese ricoveri anziani per € 25.793,20.

Considerato che il valore delle altre cause è pari ad € 4.934.324,42, valore conteggiato in base a determinati coefficienti di rischio, l'Amministrazione, come da delibera di Ricognizione dello Stato del Contenzioso, ha ritenuto necessario accantonare la somma di € 6.191.459,66 compreso i debiti fuori bilancio sopra riportati.

Tutti i dati sopra menzionati, non sono frutto di fantasia dell'amministrazione, ma dati supportati da note trasmesse dai vari responsabili di PP.OO oltre che dai vari decreti e atti che l'ente riceve giornalmente da parte di avvocati e dei Tribunali.

Purtroppo, nella vita, prima o poi il conto da pagare arriva per tutti, cari consiglieri, anche per noi, stasera, è arrivato il conto da pagare, di prendere atto della realtà e affrontare il problema tutti insieme, senza colori politici, con serietà e responsabilità.

Oggi Raddusa vive una situazione molto particolare. L'Amministrazione Comunale non ha effettuato una scelta politica o discrezionale, come più volte dichiarato dall'opposizione, ma piuttosto una scelta obbligata per evitare ulteriori danni economico-finanziari all'Ente. Ribadisco che lo stato di "salute" dell'Ente è stato "fotografato" da un punto di vista finanziario/contabile al 31/12/2021, anni in cui il sottoscritto e altri amministratori non hanno fatto parte della compagine amministrativa dell'Ente.

Per quanto sopra, non intendiamo dare un nome al dissesto finanziario o intestarlo a qualche amministrazione del passato, abbiamo ovviamente cercato di risalire ai problemi che ancora oggi devono essere affrontati in quanto da molti anni non sono stati trattati.

Di seguito vengono ricostruiti i vari passaggi contabili, che uniti alla relazione dello stato del contenzioso, hanno determinato il dissesto finanziario dell'ente.

Le cause dello squilibrio economico e finanziario del Comune di Raddusa hanno radice lontane e sono state già accertate con l'avvio di una fase ricognitiva della situazione debitoria dell'Ente, per un importo complessivo di € 4.051.793,66 in sede di rendiconto 2020 e di € 6.191.459,66 compresi debiti fuori bilancio al rendiconto 2021, come precedentemente specificato.

L'analisi temporale dei debiti da contenzioso (alcuni circa 20 anni) attestano inequivocabilmente lo squilibrio gestionale degli ultimi esercizi. Il dato è ulteriormente aggravato per la risibile riscossione delle entrate proprie e dall'essenza di una concreta attività di recupero che hanno fatto lievitare l'accantonamento al FCDE al 2021 di € 3.759.098,40.

In relazione all'analisi temporale si riportano, integramente, alcuni suggerimenti ed osservazioni che vari Revisori dei Conti hanno rilasciato all'Ente, considerazioni che si sono ripetuti nel corso degli anni, a cui non sono state date seguito interventi di risanamento e/o di cambio di passo rispetto al recente passato.

Le relazioni dei Revisori dei Conti, rilasciate al Comune di Raddusa dal 2017 ad oggi, presentano per la maggior parte dei ***pareri sfavorevoli***, che per il contenuto delle osservazioni e per i suggerimenti rilasciati, non possono passare inosservati.

Di seguito vengono riportate le osservazioni presenti nelle relazioni rilasciate sugli schemi di bilancio dal 2017 al 2021.

Le osservazioni di seguito elencati, sono un estratto dei pareri rilasciati all'Ente da parte dell'organo di Revisione nel corso degli anni passati.

Relazione dell'Organo di Revisione (Dott. Santo Ferrarello) sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto anno 2017:

L'organo di revisione esprimeva sulla base dei rilievi evidenziati **PARERE SFAVOREVOLE** per i seguenti motivi:

- L'Ente **non ha** provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata;
- **non è** stato iscritto il FPV al 01/01/2017 regolarmente;
- Il fondo FCDE presenta degli **errori;**
- gli importi inseriti nell'allegato al rendiconto relativo alle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 **non conciliano** con gli importi di cui al conto del bilancio;
- gli accertamenti riportati al titolo III del quadro generale riassuntivo **non coincidono** non coincidono con gli accertamenti dello stesso titolo riportati nel conto di bilancio;
- il totale generale dei residui del prospetto "elenco definitivo residui attivi a dettaglio" **non coincide** con il totale dei residui attivi riportato nel conto di bilancio;
- l'importo dei prestiti rimborsati **differisce** con quanto riportato in bilancio;
- la verifica degli obiettivi di finanza pubblica relativamente agli importi inseriti nell'allegato al rendiconto relativo alle risultanze del saldo di finanza pubblica **non conciliano** con i dati del conto economico;
- il revisore rileva **continuo ricorso** ad anticipazione di tesoreria;
- il conte di Tesoreria dell'Ente è stato reso **in ritardo** rispetto al termine di all'art. 226;
- l'Ente **non ha provveduto** alla consistenza della cassa vincolata al 31/12/2017;
- l'Ente deve porre in essere immediate misure correttive per il **potenziamento della riscossione dei tributi;**
- l'Ente deve porre in essere **immediate misure correttive** che definiscano l'entità della riduzione della spesa corrente i tempi e gli atti deliberativi vincolanti che

consentiranno la realizzazione del risparmio di spesa, poso che tale criticità potrebbe essere indicatore della ***necessità di intraprenderanno dei percorsi straordinari di risanamento dell'ente;***

- l'organo di revisione **rileva la mancata predisposizione del conto economico** che rappresenta un documento obbligatorio, nonché essenziale per monitorare il risultato economico dell'ente;
- l'organo di revisione rileva **la mancata predisposizione dello stato patrimoniale**;
- **non è stato costituito il fondo anticipazione di Liquidità D.L. 35/2013;**
- Il FCDE allegato c) al rendiconto presenta degli **errori,** pertanto non è attendibile e rende non veritiero il risultato di amministrazione;
- il fondo pluriennale vincolato **non è stato** reso con apposita relazione sull'andamento dello stesso;
- non si rileva **alcuna attività di recupero evasione**;
- **non è stata accantonato** nessuna somma quale fondo per perdite società partecipate;
- in relazione ai residui, l'Organo di revisione rileva **irregolarità** e il non rispetto dei parametri nr. 2 3 e 4 e suggerisce urgebtemente una misura correttiva;
- dalla deliberazione 197/2017/PRSO della Corte dei Conti si evince che l'Organo di revisione rilevava debiti in attesa di riconoscimento per € 950.000,00, sentenze e provvedimenti giudizi esecutivi per € 258.000,00, ulteriori giudizi a fronte dei quali **non è stato effettuato nessun accantonamento;**
- l'Ente **non ha fornito** il dato aggiornato del contenzioso;
- l'Ente **non fornito** l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio.

ANNO 2018

Relazione dell'organo di revisione (dott. Santo Ferrarello) sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto anno 2018:

L'organo di revisione esprimeva sulla base dei rilievi evidenziati, che in linea di massima sono identici a quelli sopra menzionati (2017), **PARERE SFAVOREVOLE.**

ANNO 2019

L'Organo di revisione Contabile, a conclusione delle verifiche esposte nella relazione sulla proposta di deliberazione del bilancio di previsione, considera ***poco attendibili*** le previsioni, avuto a riguardo a:

- debiti fuori bilancio;
- quantificazione dell'accantonamento al FCDE;
- quantificazione dell'accantonamento per passività potenziali:
- mancato rispetto dei limiti di spesa per incarichi di collaborazione autonoma.
- previsione di cassa;

L'Organo di revisione nel porre in essere una intensa attività tecnico – contabile, ha richiesto di mettere in evidenza i **debiti fuori bilancio dell'Ente** e i **contenziosi** in essere, evidenziando che l'Ente in merito al contenzioso ha effettuato una stima complessiva presuntiva e ha trasmesso un report che si sostanzia in una **mera** elencazione delle cause **omettendo** l'ammontare delle passività per le cause concluse e per quelle in essere.

Evidenziava la **non corretta** applicazione del FCDE determinano in futuro (2020) un alterazione del pareggio di bilancio.

Al riguardo esprimeva PARERE FAVOREVOLE, fatte salve le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni e diffide riportate nella relazione.

L'Organo di revisione Contabile, a conclusione delle verifiche esposte nella relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto 2019, a firma del dott. Rossano Castronovo, esprimeva PARERE FAVOREVOLE, con riserva in quanto l'ente dovrà procedere al ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del TUEL;

ANNO 2020

L'Organo di revisione Contabile, dott. Santo Ferrarello, a conclusione delle verifiche esposte nella relazione sulla proposta di deliberazione del bilancio di previsione, esprimeva **PARERE SFAVOREVOLE**

Dal 2017 al 2020 l'ente ha ricevuto tutti i pareri sfavorevoli, a parte il 2019 e comunque con riserva ed osservazioni gravi. I vari Organi di Revisione, hanno tutti evidenziato problemi in materia di: **debiti fuori bilancio, contenzioso, Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, Fondo di Anticipazione di Liquidità e scarsa capacità di riscossione dell'ente.**

Insomma, sembra che i revisori degli anni passati, in qualche modo, hanno anticipato ciò che noi oggi abbiamo riscontrato da un attenta analisi dei documenti contabili e fatti gestionali dell'Amministrazione Comunale. Con la semplice differenza che abbiamo messo nero su bianco tutti i problemi di natura finanziaria ed economica riscontrati.

Ad oggi, considerato l'art. 244 c.1 del TUEL, che recita testualmente:

"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste".

Alla luce dell'art. 244 c. 1 del TUEL il Comune di Raddusa non è più in grado di assolvere a queste fondamentali funzioni ossia:

- Garantire i servizi indispensabili;
- Far fronte al pagamento dei debiti attraverso strumenti previsti dal TUEL;
- Salvaguardare gli equilibri di bilancio.

È bene sottolineare che secondo la sentenza n. 143 del 16 gennaio 2012 del Consiglio di Stato, *"l'Ente è tenuto alla dichiarazione di dissesto, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria".*

Il Comune di Raddusa, alla luce soprattutto delle risultanze esposte, considerato il disavanzo, i debiti fuori bilancio, gli oneri latenti derivanti da potenziale contenzioso, la scarsa capacità di riscossione, la cronica situazione di illiquidità, la costituzione veritiera di tutti i fondi previsti dai principi contabili, non può assolutamente intraprendere una procedura di riequilibrio pluriennale veritiera, attendibile e durevole nel tempo.

A conclusione del mio intervento, appare evidente che tutti gli organi tecnici che hanno lavorato in questi mesi sulla situazione economico e finanziaria del Comune sono concordi nell'affermare che il Comune di Raddusa non è in grado di trovare equilibrio della gestione corrente e nello stesso tempo garantire il ripiano della massa passiva accumulata nel tempo.

Il Comune di Raddusa non è più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed inoltre esistono nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi, in relazione ai quali l'ente non è in grado di far fronte con i propri mezzi finanziari.

Il Revisore nella propria relazione sottolinea e rileva quanto segue: "*Si rileva che il risultato di amministrazione 2021 presenta un disavanzo di amministrazione complessivo di € 9.326.671,09, non recuperabile nel rispetto dell'art. 188 del D. lgs 267/2000 e/o con procedura ex art. 243 bis. Il peggioramento è dato essenzialmente dai valori degli accantonamenti che assumono rilevanza in particolare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed il Fondo Contenzioso, non sostenibili per i volumi e le dimensioni dell'ente,* ***rilevando***

che a partire dal 2018 riportano il parere negativo e/o con riserva dell'Organo di revisione".

La relazione del Revisore Unico dei Conti, Dott. Cittadino Calogero, si conclude esprimendo parere favorevole alla proposta del Servizio Finanziario avente ad oggetto: "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e 246 del D. Lgs 267/2000.

In conclusione la dichiarazione di dissesto è stata per noi una "scelta obbligata" e non una "uscita strategica" utile a sottrarsi alle difficoltà e alle responsabilità di amministrare un ente in difficoltà. Dunque, non un "disegno diabolico e irresponsabile" ma, al contrario, un disegno veritiero e responsabile. Il nostro principale obiettivo era quello di giungere alla verità e questo abbiamo perseguito.

Ogni evento, anche se sfavorevole come il dissesto, può rappresentare un'occasione di riflessione.

Sono convinto che solo riprendendo il filo della legalità e del risanamento possiamo sperare che questa città risorga dalla crisi finanziaria in cui versa e possa riprendere il cammino verso lo sviluppo.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

(DOTT. GIUSEPPE MARINO)

SI ALLEGANO I PARERI

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
e p.c.Â
Al SindacoÂ
Al Responsabile dell'Area Amministrativa
Al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Â
Si trasmette l'emendamento come in oggetto, con onore di essere inserito nel fascicolo corrispondente al punto di cui all'O.d.G. e con tempestivamente trasmissione al Presidente, ai consiglieri e al segretario.
L'ufficio di segreteria avrÃ cura di rassicurarmi dell'avvenuto tempestivo adempimento.

Emendamento modificativo (art. 30 Regolamento del Consiglio Comunale), della proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D.Lgs. 267/2000", come inserita al punto n. 2 della convocazione del Consiglio Comunale Prot. 2687/2024, indetto per giorno 11 marzo 2024.

Le motivazioni qui riportate supportano l'emendamento modificativo ed a tal proposito si premette che:

- Il risanamento ha come presupposto l'obbligo di equilibrare la parte debitoria con entrate, proventi ed economie di gestione;
- Le entrate tributarie e non, del Comune di Raddusa, ad oggi sono tutte esigibili;
- Raddusa ha un patrimonio disponibile la cui monetizzazione può formare entrata liquida;
- Le economie di gestione possono essere realizzate puntando sulla maggiore "efficienza ed efficacia" ed intervenendo sul modello organizzativo e su quello gestorio;
- Il principio di proporzionalità può generare valore aggiunto avvicinando il cittadino all'amministrazione.

Tutto ciò premesso stante che:

- Il modello del dissesto corrisponde alla dichiarazione di "fallimento finanziario";
- Il dissesto utilizza per il riequilibrio le entrate comunali ed i proventi della vendita dei beni disponibili;
- Il dissesto affida la gestione del debito ad un soggetto terzo, e così separa la gestione del debito dalla gestione ordinaria;
- Il dissesto crea nell'Ente un doppio governo: l'Amministrazione e l'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con il rischio ed i problemi del cogoverno e della doppia gestione;
- Il dissesto separa l'attuale Amministrazione dall'intera storia amministrativa di Raddusa;
- Il dissesto crea una divaricazione anche ideologica con riflessi sull'identità unitaria;
- Il dissesto crea costi aggiuntivi corrispondenti alle spese che impegnerà l'organismo straordinario di liquidazione;
- Il dissesto separa le entrate: quelle a residuo andranno nelle casse dell'Organismo Straordinario di Liquidazione impoverendo la liquidità corrente;

Protocollo Arrivo N. 2981/2024 del 11-03-2024
Doc. Principale - Copia Documento

- Il dissesto riduce o azzera la liquidità dell'amministrazione con riflessi negativi sulle spese correnti a cominciare dagli stipendi dei dipendenti.

Dato atto che il dl 174/2012 è intervenuto sul TUEL introducendo l'art. 243 bis per le ragioni che si riportano "... *allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente*..." (Fonte Camera dei Deputati - Documentazione parlamentare);

Dato atto inoltre delle esperienze dei comuni viciniori vedi Palagonia, e confortati dalla operosità della nostra burocrazia che assieme alla politica ha un'unica visione identitaria di Raddusa senza separazioni o divaricazioni per colpe epocali, le quali hanno comunque offerto opportunità ed attribuito benefici all'intera comunità;

Dato atto ancora che:

- lo scudo protettivo nei confronti dei creditori si applica anche con la dichiarazione di riequilibrio finanziario;
- Il riequilibrio non brucia i crediti dei cittadini, ma li fa partecipi del processo di riequilibrio.

Per tutto quanto detto che è motivazione della proposta di emendamento,

Propone

Di modificare la scelta del regime di gestione dello squilibrio strutturale del comune di Raddusa, cassando la scelta del dissesto finanziario,
Adottando così come adotta,
1. La procedura del riequilibrio economico finanziario come regolamentato dall'art. 243 – bis del TUEL;
2. Di dare atto che la procedura di riequilibrio prevede l'invio tempestivo della delibera alla sezione regionale della Corte dei Conti;
3. Avvia la procedura per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato per essere adottato dal Consiglio Comunale nei termini di legge;

Protocollo Arrivo N. 2981/2024 del 11-03-2024
Doc. Principale - Copia Documento

4. Impegna ed onera l'Amministrazione ad impartire i dovuti indirizzi, ed al Segretario di codificare le necessarie indicazioni con l'onere di coordinamento e quello di sovrintendere alle fasi di analisi ed elaborazione della proposta di riequilibrio;
5. Propone, ove se ne rendesse necessario, la prospettazione di una convenzione con enti ed amministrazione pubbliche per offrire, ove necessitasse, il supporto tecnico;
6. Si indica come esempio, per le conoscenze di stampa, l'esperienza del comune di Centuripe che ha recentemente ricevuto da parte della Corte dei Conti l'approvazione del bilancio riequilibrato;
7. Si da atto che la procedura per il riequilibrio è priorità per il Comune di Raddusa;
8. Si costituisce un osservatorio del Consiglio Comunale composto dal Presidente e da un esponente per ogni gruppo consiliare che agisca da cabina di regia finalizzata alla continua consapevolezza del programma di azioni/tempi previsti per l'esatto e tempestivo adempimento.

Protocollo Arrivo N. 2981/2024 del 11-03-2024
Doc. Principale - Copia Documento

Oggetto: Astensione dal voto sulla proposta di riequilibrio finanziario del Comune di Raddusa

Con la presente dichiarazione intendo motivare la mia astensione di voto in merito alla proposta di riequilibrio finanziario dell'Ente Comunale, presentata come emendamento alla dichiarazione di dissesto finanziario.

La motivazione che mi spinge ad astenermi dal prendere posizione in merito alla votazione in oggetto, è la complessità della tematica trattata congiuntamente al breve lasso di tempo avuto a disposizione per poter adeguatamente vagliare tale proposta, avendo ricevuto la notifica della stessa soltanto in data odierna.

Raddusa 11/03/2024

La Consigliera
Rapisarda Debora

Il Presidente
Prof. Giovanni Allegra

Il Consigliere Anziano
Debora Rapisarda

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal _____ al _____ senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Capo Area
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici [1] giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____ , data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario del Comune